



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE A

C.F. 95081700122 C.M. VAMM326005

AOO_VAMM32605 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0000325/U del 18/02/2021 08:02

C.P.I.A. VARESE 2 Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "Tullio De Mauro"

Via Brunico, 29 - 21100 Varese (Va) - Tel 0332 335493 - Fax 0332 330373
vamm326005@istruzione.it vamm326005@pec.istruzione.it C.F. 95081700122 C.M. VAMM326005

REGOLAMENTO DI ISTITUTO sulle procedure in caso di sciopero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni (da ora Accordo);

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 2, dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora Protocollo) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo prevede che il dirigente scolastico, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo;

VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca il 12 febbraio 2021, recante l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

emana il seguente

REGOLAMENTO

sulle procedure da seguire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero.

Art. 1 - Servizi minimi essenziali da garantire nell'istituto in caso di sciopero

I servizi minimi essenziali da garantire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero, come indicati nell'Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell'Accordo);
- c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art. 2 - Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili..

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale.

Per le attività di cui all'Art. 1 a) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami L2;

n. 1 assistente amministrativo che dovrà prestare servizio in qualunque sede del CPIA senza il vincolo del codice meccanografico legato alla titolarità dell'organico di diritto o di fatto;

n.1 collaboratori scolastici per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini e/o gli esami finali e/o gli esami L2, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale, che dovrà prestare servizio in qualunque sede del CPIA senza il vincolo del codice meccanografico legato alla titolarità dell'organico di diritto o di fatto;

Per le attività di cui all'Art. 1 b) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

n. 1 assistente tecnico /amministrativo in rapporto alle specifiche aree di competenza per plesso, che dovrà prestare servizio in qualunque sede del CPIA senza il vincolo del codice meccanografico legato alla titolarità dell'organico di diritto o di fatto;

n.1 collaboratori scolastici, per le eventuali attività connesse per plesso, che dovrà prestare servizio in qualunque sede del CPIA senza il vincolo del codice meccanografico legato alla titolarità dell'organico di diritto o di fatto;

Per le attività di cui all'Art. 1 c) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

Direttore dei Servizi generali e amministrativi;

e/o

n. 1 assistente amministrativo che dovrà prestare servizio in qualunque sede del CPIA senza il vincolo del codice meccanografico legato alla titolarità dell'organico di diritto o di fatto;

Art. 3 - Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero

- In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, non appena avuta notizia della proclamazione, invita tramite circolare tutto il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno successivo alla proclamazione dello sciopero, l'intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale.
- L'acquisizione delle dichiarazioni del personale avviene tramite form allegato alla circolare prodotta dal Dirigente scolastico. L'assenza di comunicazione da parte del personale sarà considerata come assenza di decisione riguardo allo sciopero.

Art. 4 – Comunicazione alle famiglie

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, il dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica ai corsisti e alle famiglie dei minori tramite Registro elettronico, le seguenti informazioni per consentire a tutti gli utenti la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
- Data, durata e personale interessato;

- Motivazioni;
- Rappresentatività a livello nazionale;
- Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
- Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica
- Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire
- Servizi di cui si prevede l'erogazione.

Art. 5- Individuazione dei contingenti minimi

- Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contingente minimo per i servizi di cui all'art.1, comma 1, il dirigente scolastico anche sulla base delle dichiarazioni rese dal personale, entro il sesto giorno antecedente allo sciopero, tenuto conto del prioritario criterio della volontarietà individuato dal Protocollo, invita il personale interessato a dare tempestivamente e comunque entro il giorno successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente, anche modificando la precedente eventuale comunicazione di adesione.
- In assenza di disponibilità, il dirigente scolastico, cinque giorni prima della data dello sciopero, individua il contingente sulla base dei criteri definiti nel Protocollo e ne dà formale comunicazione al personale individuato.
- Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, la sua volontà di aderire allo sciopero, chiedendo di essere sostituito. Il dirigente scolastico accorderà la sostituzione solo se possibile, comunicandola agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 6- Sciopero del dirigente scolastico

- Nel caso di scioperi che coinvolgono anche la dirigenza scolastica, il dirigente scolastico che intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso, comunicando che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte dal/dai collaboratore/i del dirigente scolastico indicati nell'ordine e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età.
- Nella comunicazione indica l'obbligo per il soggetto incaricato della sostituzione di effettuare entro la data dello sciopero la rilevazione dei dati relativi allo sciopero indicati dall'art. 3, comma 6, dell'Accordo, avvalendosi della collaborazione del personale assistente amministrativo addetto alla rilevazione, se presente, o attraverso le istruzioni ricevute.

Art. 7 - Adempimenti del personale in servizio

- Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dal dirigente scolastico o dal suo sostituto. In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero. In caso di necessità dovrà assicurare la vigilanza ai minori non custoditi presenti nella sede.
- Il personale che non aderisce allo sciopero in servizio in plessi o sedi diverse da quella principale, ubicate nello stesso comune, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura della sede, si recherà nella sede principale per attestare la sua presenza in servizio e restare a disposizione per tutta la

durata del suo orario di servizio per eventuali necessità di sostituzione del personale assente per motivi diversi dallo sciopero.

- Il personale che non aderisce allo sciopero in servizio in plessi o sedi ubicate in comune diverso da quello della sede principale, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura, comunicherà immediatamente con fonogramma agli uffici della sede centrale l'impedimento alla prestazione lavorativa e potrà ritenersi libero da altri impegni.

Art.8 - Norme finali

- Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.
- In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Art. 9 – Pubblicità

- La pubblicità al presente regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accodo, il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle OO.SS.

Varese, 16 febbraio 2021

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Lorella Finotti